

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 04 del 30/03/2022

(in attuazione del Titolo II Capo II del vigente Statuto Comunale)

Indice

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 2 POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO II

INSEDIAMENTO

ART. 3 DURATA IN CARICA

ART. 4 PRIMA ADUNANZA

CAPO III

IL PRESIDENTE

ART.5 PRESIDENZA

ART.6 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

CAPO IV

STATUS DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART.7 DISCIPLINA LEGISLATIVA

ART.8 PERMESSI E LICENZE

ART.9 ASPETTATIVA

ART.10 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INDENNITA' DI FUNZIONE

CAPO V

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11 AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA

ART.12 DISCIPLINA DELLE RISORSE FINANZIARIE

ART.13 SERVIZI ED ATTREZZATURE

ART.14 INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO VI

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 15 COSTITUZIONE E DISCIPLINA DEI GRUPPI CONSILIARI

ART. 16 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

CAPO VII

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 17 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART.18 COMMISSIONI DI INCHIESTA

ART. 19 COMMISSIONI SPECIALI - COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

ART. 20 NORMA DI RINVIO

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE E ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.21 SEDE DELLE ADUNANZE

ART.22 SEDUTE CONSILIARI

ART.23 CONVOCAZIONE

ART. 24 PRIMA CONVOCAZIONE

ART. 25 SECONDA CONVOCAZIONE

ART. 26 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

ART.27 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

ART. 28 ORDINE DEL GIORNO

ART. 29 PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE

ART. 30 DEPOSITO ATTI

ART. 31 ADUNANZE SEGRETE

ART. 32 SEDUTE STRAORDINARIE E SOLENNI

CAPO II

ADUNANZE TELEMATICHE

ART.33 DISPOSIZIONI GENERALI

ART.34 REQUISITI PER LE ADUNANZE TELEMATICHE

ART.35 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE A DISTANZA

ART.36 ESPRESSIONE DEL VOTO E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART.37 POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART.38 COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE ADUNANZE

ART. 39 MODALITA' DI DISCUSSIONE

ART. 40 PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

ART. 41 OBBLIGO DI ASTENSIONE

ART. 42 PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI

ART. 43 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

ART.44 COMUNICAZIONI

ART.45 MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

ART. 46 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

ART. 47 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

ART. 48 FATTO PERSONALE E MOZIONE D'ORDINE

ART.49 VERBALE DELL'ADUNANZA – REDAZIONE

ART. 50 VERBALE - DEPOSITO – RETTIFICHE – APPROVAZIONE

CAPO IV

DELIBERAZIONI

ART. 51 COMPETENZA ESCLUSIVA

ART. 52 FORMA E CONTENUTO

ART. 53 APPROVAZIONE – REVOCA – MODIFICA

ART. 54 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

CAPO V

LE VOTAZIONI

ART. 55 MODALITA' GENERALI

ART. 56 VOTAZIONE IN FORMA PALESE

ART.57 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

ART. 58 VOTAZIONE SEGRETA

ART. 59 COMPUTO DEI VOTI

ART.60 SCRUTATORI

TITOLO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 61 RISERVA DI LEGGE

ART.62 DOMICILIO

ART.63 CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

CAPO II

IL MANDATO ELETTIVO

ART. 64 ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

ART. 65 DIMISSIONI

ART. 66 DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

ART. 67 SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

CAPO III

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 68 DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 69 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

ART. 70 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

ART. 71 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

ART. 72 RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO

CAPO IV

DIRITTI DEL CONSIGLIERE

ART. 73 DIRITTO D' INIZIATIVA

ART. 74 DIRITTO DI PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

ART. 75 DIRITTO DI PRESENTAZIONE MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

ART. 76 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 77 DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 78 DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 79 NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 80 IL CONSIGLIERE INCARICATO

TITOLO IV

NOMINE – DESIGNAZIONI – REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 81 MOZIONE DI SFIDUCIA

CAPO II

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 82 NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 83 FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

ART. 84 INCARICHI DEL SINDACO A CONSIGLIERI COMUNALI

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – PROMOZIONE – RAPPORTI

ART. 85 ISTANZE – PETIZIONI – PROPOSTE DEI CITTADINI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART. 86 REFERENDUM

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 87 ENTRATA IN VIGORE

ART. 88 DIFFUSIONE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio, i tempi di lavoro delle sedute ed ogni altro aspetto delle funzioni consiliari, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto e dalle leggi.
2. Il Regolamento indica altresì le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite, disciplinando la gestione delle risorse medesime, in relazione alle disponibilità logistiche e finanziarie.
3. Quando nel corso delle adunanze del consiglio comunale si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dalla maggioranza dei consiglieri presenti, su proposta del presidente del consiglio, ispirata ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.
4. Il regolamento disciplina l'attività del consiglio e delle commissioni consiliari ove esistenti e trova applicazione nei confronti dei consiglieri comunali e degli altri soggetti che, a qualunque titolo, partecipano all'attività consiliare e delle commissioni, compresi coloro che vi assistono.
5. Il suo contenuto ha validità giuridica e operatività compatibilmente con le norme di legge e di statuto disciplinanti la materia, le quali costituiscono, rispetto ad esso, fonte superiore.

ART. 2

POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal vigente Statuto Comunale.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

CAPO II

INSEDIAMENTO

ART. 3

DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Comunale resta in carica, per la durata stabilita dalla legge, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Tali atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART. 4

PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla comunicazione, da parte del Sindaco di avvenuta nomina dei componenti della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo che devono essere discussi ed approvati dal medesimo consiglio. Questo stabilisce gli indirizzi a cui deve attenersi il Sindaco per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni
2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima

della seduta, che deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.
4. Il documento contenente la proposta degli indirizzi generali di governo e la composizione della Giunta è depositato almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione del consiglio, a cura del Sindaco presso l'ufficio del Segretario del Comune.

CAPO III IL PRESIDENTE

ART. 5 PRESIDENZA

1. La presidenza del consiglio comunale e le relative prerogative spettano al Sindaco.
2. In assenza o impedimento del Sindaco assume la presidenza il vice sindaco. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo è presieduto dal consigliere anziano, intendendosi colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art.73 del TUEL, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri. E' altresì presieduto dal consigliere anziano nel caso in cui il vice sindaco sia non consigliere. In mancanza il consiglio ha facoltà di eleggere il proprio presidente per la singola seduta.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione e presidenza del Consiglio Comunale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di momentanea assenza nel corso delle adunanze.
4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni di organizzazione dei lavori del Consiglio comunale, nei compiti di assistenza ai Consiglieri ed in ogni altra attività della quale sia incaricato dal Presidente.
5. Nel caso di dimissioni, decadenza, decesso, revoca del Presidente, il Vicepresidente esercita le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

ART.6

COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo secondo la legge e lo statuto.
2. Al Presidente del Consiglio spettano:
 - a. la Presidenza e la rappresentanza del Consiglio;
 - b. la formazione dell'ordine del giorno dell'adunanza, sulla base delle proposte di deliberazioni, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni, ecc., istruite e trasmesse per il tramite della Segreteria Generale;
 - c. la convocazione del Consiglio e la diramazione dei relativi avvisi;
 - d. la direzione dei lavori e delle attività del Consiglio;
 - e. il potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
 - f. la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, nei casi previsti dal presente Regolamento;
 - g. la Presidenza della Conferenza dei Capi-Gruppo consiliari;
 - h. l'attivazione e il coordinamento delle Commissioni consiliari.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
4. Nell'ambito delle prerogative del consiglio il presidente tiene i rapporti tra il consiglio comunale e la giunta, il collegio dei revisori dei conti, il difensore civico, se istituito, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il comune partecipa.
5. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli, il sindaco si avvale delle strutture comunali

CAPO IV STATUS DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART.7

DISCIPLINA LEGISLATIVA

1. Lo "status" dei Consiglieri comunali è regolato attualmente dalle disposizioni del Capo IV, Titolo III, parte prima, del Testo Unico n. 267/2000, che disciplinano il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori comunali e, per la misura delle indennità, dal D.M. 4 aprile 2000 n. 119.

ART.8

PERMESSI E LICENZE

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti del Consiglio Comunale, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio di cui fanno parte.
2. Nel caso in cui il Consiglio si svolga in orario serale, i Consiglieri che sono lavoratori dipendenti hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori del Consiglio si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei militari di leva o richiamati o di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.
3. I Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti, che fanno parte, quali componenti, delle Commissioni consiliari formalmente istituite, delle Commissioni comunali previste per legge, della Conferenza dei Capi-Gruppo consiliari e degli organismi di Pari Opportunità, previsti dallo Statuto e dal Regolamento, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei militari di leva, di coloro che sono richiamati o svolgono il servizio sostitutivo.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale ed i Capi Gruppo consiliari hanno diritto, oltre ai permessi in precedenza indicati, di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, fruendo di permessi retribuiti.
5. Le assenze dal servizio di cui ai precedenti commi sono retribuite dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico del Comune, secondo quanto dispone l'art. 80 del T.U. 267/2000.
6. Il Presidente ed i Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad ulteriori permessi, non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
7. L'attività ed i tempi di effettuazione dei lavori del Consiglio Comunale per i quali il Presidente ed i Consiglieri comunali richiedono ed ottengono permessi dal datore di lavoro, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente, da rilasciarsi da parte del Segretario Generale.

ART.9

ASPETTATIVA

1. I Consiglieri comunali che sono lavoratori dipendenti possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita, per tutto il periodo di espletamento del mandato.
2. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

ART.10

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al Presidente del Consiglio comunale è attribuita l'indennità di funzione secondo le modalità previste dall'art. 82 del T.U. 267/2000 e nella misura attualmente determinata secondo il D.M. 4 aprile 2000, n. 119. L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa e, quindi, anche per il Presidente del Consiglio Comunale che si trovi in tale condizione.
2. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensioni e redditi, le indennità di funzione non sono assimilabili ai redditi di lavoro di qualsiasi natura.
3. Le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando quest'ultimi sono dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
4. Al Presidente del Consiglio Comunale al quale viene corrisposta l'indennità di funzione non è

dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente e delle commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

5. La misura base dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale è stabilita dall'art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119.
6. La misura base dell'indennità di funzione è maggiorata di diritto quando sussistono una o più delle tre condizioni previste dall'art. 2 del D.M. 119/2000. Le maggiorazioni sono cumulabili. La determinazione della misura base e delle maggiorazioni per le quali ricorrono i requisiti richiesti è effettuata dal Dirigente dell'ufficio preposto al servizio.

CAPO V

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11

AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa secondo i principi affermati dall'art. 38 del Testo Unico 267/2000.
2. Il Consiglio Comunale disciplina, con il presente Regolamento, la gestione delle risorse finanziarie, dei servizi e delle attrezzature occorrenti per la sua attività.
3. Le funzioni organizzative ed amministrative del Consiglio sono esercitate dal Presidente del Consiglio, in collaborazione con la Segreteria Generale del Comune

ART.12

DISCIPLINA DELLE RISORSE FINANZIARIE

1. Il Consiglio Comunale utilizza le risorse ad esso riservate per spese relative al funzionamento ed all'attività della Presidenza, del Consiglio, delle Commissioni, all'organizzazione di iniziative, alla propria rappresentanza, alla stampa di pubblicazioni ed all'informazione della propria attività.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente, sono assunti dal Dirigente o Responsabile del Settore, sulla base delle direttive della Presidenza.

ART.13

SERVIZI ED ATTREZZATURE

1. Il comune può assegnare ai gruppi consiliari locali adeguati per lo svolgimento della loro attività, in relazione alla disponibilità del comune. Non è concesso un utilizzo esclusivo poiché i dipendenti e gli amministratori possono utilizzarli nelle occasioni in cui non siano occupati dai gruppi.
2. I gruppi consiliari, esclusivamente per le necessità connesse alla loro attività istituzionale si avvalgono: del personale del settore di segreteria o degli altri settori delle linee telefoniche, strumenti informatici, servizi di fotocopiatura e di riproduzione, fax, in dotazione degli uffici o specificatamente assegnati ai locali a disposizione dei gruppi; di materiale di cancelleria per i gruppi e per i singoli consiglieri.

ART.14

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Comune assicura la più ampia ed imparziale informazione sull'attività del Consiglio Comunale, pubblicizzando, con le iniziative più adeguate, il programma dei lavori delle sedute consiliari e delle commissioni, il loro svolgimento, le decisioni assunte, le iniziative promosse dal Consiglio medesimo, dalla Presidenza, dalle Commissioni, dai Gruppi consiliari, ecc.
2. Sulle attività di cui al comma precedente, sovrintende il Presidente del Consiglio Comunale.

CAPO VI

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 15

COSTITUZIONE E DISCIPLINA DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Il consiglio si articola in gruppi consiliari formati, di regola, da consiglieri eletti nella medesima lista.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto, darne comunicazione in forma scritta al presidente del consiglio allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo. La decisione di aderire ad un gruppo diverso da quello originario o di costituirne uno nuovo, che intervenga dopo la prima riunione del consiglio, dovrà essere tempestivamente comunicata al presidente con le stesse modalità.
3. I consiglieri che non intendano aderire ad alcun gruppo, né intendano costituirne uno nuovo, possono far parte di un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto va obbligatoriamente data comunicazione scritta al presidente del consiglio da parte dei consiglieri interessati.
4. Ogni gruppo consiliare provvede alla nomina del proprio capogruppo e ne dà comunicazione al sindaco.
5. In caso di mancata designazione entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto, rivestirà la carica di capogruppo il consigliere comunale che nell'ambito del gruppo ha ottenuto, a seguito di elezioni, il maggior numero di suffragi e, in caso di parità, il più anziano di età. Tale designazione potrà essere modificata a seguito di elezione concordata da parte del gruppo consiliare.
6. Spetta ai capigruppo la designazione, ove prevista, dei rappresentanti di maggioranza e di minoranza in seno a commissioni ed organismi, la cui nomina sia di competenza della giunta.

ART. 16

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del sindaco quale presidente del consiglio comunale, coordina l'attività delle commissioni consiliari e concorre a definire la programmazione, ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio. I capigruppo possono partecipare alle riunioni delle consulte e delle commissioni regolarmente costituite
2. Il sindaco sottopone al parere della conferenza dei capigruppo argomenti di particolare interesse o delicatezza prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio. Ogni componente del consiglio può sottoporre argomenti al parere della conferenza dei capigruppo.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco; è altresì convocata dal sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un capogruppo. La conferenza deve essere convocata prima di ogni seduta del consiglio comunale. Alla riunione possono partecipare gli assessori, il segretario comunale od il suo sostituto ed i funzionari richiesti dal presidente.
4. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.
5. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente

CAPO VII

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 17

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, il Consiglio comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.
2. La Commissione Consiliare permanente viene nominata dal Consiglio Comunale all'inizio di ogni mandato amministrativo e comunque entro 60 giorni dalla prima seduta consiliare. Il consiglio comunale, con deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, nomina, se istituite, con votazione palese, i componenti delle commissioni consiliari, costituite da consiglieri comunali designati dai rispettivi capigruppo che rappresentino con criterio proporzionale tutti i gruppi. Ogni gruppo consiliare deve essere rappresentato in ciascuna commissione.
3. In caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire, con pienezza nelle funzioni e diritto al gettone di presenza nelle singole sedute, da un altro consigliere del suo

gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informare il presidente della commissione.

4. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
5. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione di persone; anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrocinio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
6. Le commissioni consiliari permanenti hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed aziende dipendenti.
7. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
8. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ART.18

COMMISSIONI DI INCHIESTA

1. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno Commissioni consiliari speciali, su proposta di almeno un terzo dei componenti assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dai componenti assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori, assicurando la presenza della minoranza.

ART. 19

COMMISSIONI SPECIALI - COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. Al fine di affermare la piena dignità della donna ed attuare il principio di uguaglianza e parità sanciti dalla costituzione, il Consiglio Comunale può istituire la commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna. Essa, qualora istituita, è organo consultivo del consiglio ed ha i seguenti compiti:
 - a) presentare proposte di revisione ed adozione di atti regolamentari;
 - b) predisporre progetti volti a facilitare l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le opportunità di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle donne;
 - c) proporre iniziative atte a promuovere una condizione familiare di corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile e dell'educazione dei figli e tese a rendere compatibile tale esperienza di vita con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna.Della commissione fanno parte di diritto tutti i consiglieri comunali di sesso femminile. La commissione è integrata da un pari numero di donne elette dal consiglio comunale fra persone di riconosciuta esperienza in campo scientifico, culturale, professionale, economico, politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, previa ampia consultazione dei movimenti politici e sindacali, nonché dai gruppi consiliari, dalle organizzazioni economiche e sociali interessate, tenendo conto anche di eventuali autocandidature. La deliberazione consiliare di nomina della commissione dovrà stabilire le modalità di funzionamento.

ART. 20

NORMA DI RINVIO

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari a termine e per determinate finalità. Composizione, modalità e tempi di lavoro sono determinati con l'atto di istituzione delle Commissioni medesime.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE E ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.21

SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo, si tengono, di norma, nella "Sala Consiliare" del Palazzo Comunale
2. Il sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, può stabilire un diverso luogo di riunione, quando ricorrano particolari motivi o quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede.
3. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio comunale, alla Giunta Comunale ed alla Segreteria. Una parte della sala è riservata al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

ART.22

SEDUTE CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.
2. Esso si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
3. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziati.va del Sindaco;
 - b) per deliberazione della giunta comunale, che fissa altresì il giorno della seduta;
 - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui alle precedenti, lettere b) e. c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o é pervenuta, la richiesta.
5. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART.23

CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato ai consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti urgenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno
2. L'invio, la consegna o la trasmissione può avvenire, per posta o, su richiesta del consigliere, per fax , o posta elettronica, (anche non certificata, su richiesta del consigliere) utilizzando comunque, ogni mezzo che ne documenti l'inoltro, ovvero tramite incaricato del comune.
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Qualora siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
4. L'eventuale tardiva, omessa, o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza dei consiglieri alla seduta.

ART. 24

PRIMA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
2. Nel caso in cui, trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente del consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base e tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Tale facoltà di richiesta di verifica del numero legale, rivolta al presidente, è consentita, oltreché al segretario comunale, anche ai singoli consiglieri. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 25

SECONDA CONVOCAZIONE

1. La seconda convocazione succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale. La seconda convocazione è fissata non oltre il decimo giorno da quello della riunione andata deserta; l'invio, la consegna o la trasmissione degli avvisi deve avvenire almeno due giorni prima di quello nel quale è indetta la riunione.
3. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
4. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano un terzo dei consiglieri assegnati per legge al comune senza computare a tal fine il sindaco, salvo per quelle deliberazioni per le quali la legge o lo statuto o il presente regolamento richiedano una maggioranza diversa.
5. Trascorsi 30 minuti da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la relativa trattazione e deliberazione richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
7. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

ART. 26

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di un terzo dei consiglieri assegnati per legge al comune senza computare a tal fine il sindaco.
3. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, nonché le assunzioni di mutui possono essere validamente assunte con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
4. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati
5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i componenti tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escano dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadini, non facenti parte del consiglio comunale. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio comunale, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.
6. Per le rappresentanze consiliari spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti tra i designati dai capigruppo della minoranza, quelli che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancata designazione da parte della minoranza si pronuncia il Consiglio Comunale

ART.27

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

1. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione
2. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

ART. 28

ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del consiglio se non sia stata compresa nell'ordine del giorno.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 29

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito web e all'albo del comune nei termini previsti per la medesima convocazione ai consiglieri.
3. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
4. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi – viene inviata, a cura della segreteria, assicurandone il tempestivo recapito:
 - a) al revisore dei conti;
 - b) ai responsabili dei settori;

c) ai componenti della giunta;

ART. 30
DEPOSITO ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione e sono messi a disposizione dei consiglieri i quali hanno diritto di prenderne visione e di estrarne copia, durante le ore di ufficio.
2. All'inizio dell'adunanza gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

ART. 31
ADUNANZE SEGRETE

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito ai commi successivi.
2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sulle qualità personali e/o morali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata, sulle capacità professionali e sulle condizioni di salute di persone, salvo i casi in cui la discussione riguardi lo specifico operato politico-amministrativo di un componente il Consiglio o di un assessore.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza senza indicazioni riferite nominativamente a persone.
4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni rientranti nei casi stabiliti al precedente comma 1, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio e agli assessori, il Segretario comunale e il personale addetto alla verbalizzazione, vincolati dal segreto d'ufficio.
6. Il verbale e la registrazione delle sedute segrete, e delle parti segrete di adunanze pubbliche, è approvato nella stessa o in altra seduta ed è conservato a cura del Segretario comunale. Esso può essere consultato esclusivamente da parte dei componenti il Consiglio comunale e dagli assessori.

ART. 32
SEDUTE STRAORDINARIE E SOLENNI

1. Il consiglio è convocato in seduta straordinaria per la trattazione urgente di questioni di particolare rilevanza che non sia stato possibile inserire all'ordine del giorno della seduta ordinaria.
2. Il consiglio può riunirsi in seduta solenne allorché voglia dare particolare rilievo alla seduta stessa.
3. Alle adunanze di cui ai commi precedenti possono essere invitati rappresentanti delle istituzioni pubbliche, parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. Per quanto riguarda le sedute solenni, ad esse sono invitati ad intervenire, oltre ai soggetti sopraddetti, senza diritto di parola, coloro che sono stati compresi nel programma di svolgimento della seduta, predisposto, dal Sindaco sentita la conferenza dei capigruppo.
4. In tali particolari adunanze il sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, può consentire anche interventi degli invitati sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

CAPO II
ADUNANZE TELEMATICHE

ART.33
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione del Consiglio comunale, nella quale i componenti partecipano alla seduta a distanza. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2. La partecipazione può essere totale, qualora tutti partecipino da remoto, o mista, qualora soltanto alcuni membri del Consiglio (compreso il Segretario Comunale) siano collegati da remoto).
3. Fermo restando che la modalità ordinaria di partecipazione alle sedute consiliari è quella in presenza, la partecipazione da remoto può comunque essere utilizzata ogni qualvolta vi siano ragioni che rendano impossibile o difficoltosa la presenza fisica alle sedute da parte di uno o più membri del Consiglio.

ART.34
REQUISITI PER LE ADUNANZE TELEMATICHE

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;
 - la possibilità di intervenire, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento in via telematica delle sedute del Consiglio Comunale, devono assicurare:
 - la riservatezza della seduta, ove necessario;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni del presente articolo, purché non pubblico né aperto al pubblico.
4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente decreto.

ART.35
CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE A DISTANZA

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.
2. Il Segretario attesta la presenza dei partecipanti alla seduta consiliare mediante appello nominale; a seguire, il Presidente del Consiglio provvede a dichiarare la stessa seduta valida, qualora sussistano i quorum previsti nel presente regolamento, con verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario ha effettuato l'appello dei presenti.
3. Qualora un componente del Consiglio od un assessore, partecipante alla seduta da remoto, debba assentarsi, anche temporaneamente, è tenuto a darne espressa comunicazione al Segretario; alla medesima comunicazione è inoltre tenuto il componente del Consiglio o l'assessore che si collega da remoto successivamente all'appello di cui al comma 2 o che si ricollega dopo un'assenza temporanea
4. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

5. In caso di votazione segreta, i componenti del Consiglio collegati da remoto esprimono il proprio voto tramite comunicazione telematica diretta al solo Segretario, il quale ne garantisce la segretezza, riportandola con le modalità previste dal presente regolamento per l'espressione del voto segreto.
6. In caso di malfunzionamento del sistema o delle connessioni, o per ogni altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta, che viene ripresa una volta ripristinata la funzionalità del sistema o delle connessioni, con un nuovo appello nominale da parte del Segretario. Nel caso in cui l'impossibilità a collegarsi non dipenda dal malfunzionamento del sistema o delle connessioni predisposti dal Comune, ma da un problema tecnico riconducibile al componente del Consiglio collegato da remoto, la seduta procede senza la presenza del componente impossibilitato a collegarsi.
7. Le disposizioni del presente articolo, valgono anche per le sedute delle Commissioni consiliari e per la Conferenza dei Capigruppo: in quest'ultimo caso le sedute sono segrete, senza alcuna forma di pubblicità, pertanto i partecipanti devono dichiarare di essere i soli soggetti collegati.

ART.36

ESPRESSIONE DEL VOTO E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
2. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART.37

POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio Comunale garantisce il buon andamento dei lavori consiliari nel rispetto delle leggi, dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Il Presidente esercita a tal fine i poteri previsti dal presente Regolamento e ne cura l'attuazione.
3. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, precisa i termini delle questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a discutere e votare, accorda o nega la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne proclama il risultato.
4. Dopo l'apertura della seduta, il Presidente può disporre al Consiglio brevi sospensioni della seduta - per motivate ragioni - di propria iniziativa ovvero su richiesta di un Capogruppo. La sospensione non può essere a tempo indeterminato.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente ha facoltà di intervenire, da seduto, in ogni momento dell'adunanza e in ogni fase della discussione; per chiarimenti sulla materia in discussione, esclusivamente al termine dell'intervento del consigliere.

ART.38

COMPORAMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE ADUNANZE

1. Durante le adunanze del Consiglio Comunale, i partecipanti devono mantenere un contegno corretto e tale da garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.
2. L'utilizzo dei cellulari è consentito, a condizione che siano disattivate le relative suonerie e la conversazione telefonica avvenga fuori dall'aula.
3. I partecipanti alle sedute non possono esibire cartelli, striscioni, manifesti, magliette, con scritte lesive del decoro delle Istituzioni e/o dei Consiglieri Comunali.
4. La lingua ufficiale e unica delle adunanze consiliari è la lingua italiana.
5. I componenti il Consiglio e gli assessori non possono intervenire nella discussione se non dopo aver richiesto la parola al Presidente ed averla ottenuta. Essi non possono interrompere o disturbare gli interventi di altri Consiglieri ed assessori che abbiano in quel momento la parola.
6. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi; tale diritto va in ogni caso contenuto entro i limiti

dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

7. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno, tranne che nei casi di seduta segreta. Non è consentito offendere l'onorabilità delle persone.
8. I Consiglieri non devono turbare l'ordine, pronunciare parole sconvenienti o oltraggiose o tali da costituire violazioni di legge, violare i principi di cui ai commi precedenti. In caso contrario, il Presidente richiama il Consigliere, diffidandolo dal continuare e, ove egli prosegua, gli toglie la parola sino alla conclusione dell'argomento in discussione.
9. Al secondo richiamo all'ordine fatto allo stesso Consigliere, qualora vi sia un comportamento di disturbo ai lavori del Consiglio, il Presidente può sospendere il Consigliere stesso dai lavori della seduta consiliare in corso, invitandolo ad uscire dall'aula. Se il Consigliere non accoglie l'invito ad uscire dall'aula, il Presidente può far intervenire gli agenti della Polizia Municipale in servizio presso l'aula per l'esecuzione dell'ordine del Presidente, al fine di consentire il proseguimento dei lavori dell'assemblea.

ART. 39

MODALITA' DI DISCUSSIONE

1. Le proposte di deliberazione o gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno sono illustrate dal Sindaco stesso, dall' Assessore competente o delegato per l'occasione. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente e dai Consiglieri sono i proponenti. Il tempo concesso ai proponenti o relatori di una proposta di deliberazione, di ordine del giorno o di mozione, è per un massimo di dieci minuti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente apre la discussione generale e dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi di maggioranza e di minoranza. Esaurita la discussione generale, si dà luogo alle eventuali repliche da parte degli Assessori interessati e dei Consiglieri proponenti, per un massimo di cinque minuti ciascuno. Al termine, il Presidente dà corso alla fase relativa alla dichiarazione di voto. Dopo di che, il Presidente pone la proposta in votazione.
3. I Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione generale una sola volta.
4. Il sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti.
6. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendono esprimere voto differente da quello dichiarato dal capigruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti per le discussioni relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali e ad altri eventuali argomenti indicati dalla conferenza dei capigruppo, possono essere stabiliti preventivamente dalla stessa conferenza dei capigruppo in misura diversa.
8. Sono vietate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri.
9. Solo al sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
10. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno; non è consentito fare imputazioni che possano offendere l'onorabilità di persone. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
11. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
12. Nel caso in cui venisse avanzata proposta di rinvio della trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno del consiglio e introdotta dal presidente, detta proposta sarà immediatamente sottoposta al voto del consiglio dopo brevissima motivazione da parte del proponente. E' inibita discussione in merito.

ART. 40

PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Gli assessori non consiglieri partecipano alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
3. L'assessore relatore dell'argomento incluso nell'ordine del giorno è responsabile della proposta oggetto della delega conferitagli dal sindaco.

ART. 41

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Sindaco, i Consiglieri e gli assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non in casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al 4° grado.
3. In caso di astensione degli amministratori per le cause suddette, gli astenuti non si computano nel numero dei presenti necessari per la validità dell'adunanza

ART. 42

PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI

1. Alle adunanze del consiglio comunale possono partecipare, qualora invitati, amministratori di altri enti, società per azioni, aziende, istituzioni, presidenti delle consulte comunali ove costituite per la trattazione di argomenti inerenti l'ordine del giorno.
2. Il sindaco, per le esigenze della giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i responsabili dei servizi/ settori comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni sotto il profilo tecnico - gestionale. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti al presidente dai consiglieri, i predetti responsabili dei servizi / settori e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesto.
4. Gli operatori televisivi hanno facoltà di accesso all'aula - previa autorizzazione in tal senso da parte del Presidente - per brevi riprese e senza interferire nello svolgimento dei lavori consiliari.

ART. 43

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle sedute del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni nonché l'uso di qualsiasi altro mezzo o tenere comportamenti che interferiscano con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechino disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale. A tal fine è possibile richiedere il servizio di Polizia Municipale per le adunanze del consiglio comunale, il quale sarà alle dirette dipendenze del sindaco.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART.44 COMUNICAZIONI

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il sindaco effettua eventuali comunicazioni di particolare interesse per l'attività e il funzionamento del consiglio comunale. Analoga facoltà è concessa per comunicazioni sull'attività del comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

ART.45

MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare per iscritto, al Presidente del Consiglio, mozioni, interrogazioni, ordini del giorno e richieste di informazioni.
2. Il Presidente del Consiglio iscrive le mozioni, le interrogazioni e gli ordini del giorno all'ordine dei lavori dell'assemblea ed invia copia delle interpellanze al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare al Sindaco e all'Assessore competente interrogazioni con richiesta di risposta scritta e, qualora non ottengano risposta entro 30 giorni, i Consiglieri stessi hanno diritto di chiederne al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio stesso.
4. All'atto della presentazione i Consiglieri proponenti debbono esplicitamente dichiarare se trattasi di mozione, interrogazione, ordine del giorno, interrogazione con richiesta di risposta scritta o richiesta di informazioni.
5. Il Presidente del Consiglio può disporre che le mozioni, gli ordini del giorno e le interrogazioni su argomenti identici o strettamente connessi siano svolte contemporaneamente.
6. Nessun Consigliere può svolgere più di una mozione, interrogazione o ordine del giorno riguardante il medesimo argomento nella stessa seduta.
7. Le mozioni, le interrogazioni e gli ordini del giorno che sono riconosciute urgenti dal Presidente del Consiglio si trattano nella prima seduta successiva alla loro presentazione; l'inserimento nella prima seduta immediatamente successiva è obbligatorio qualora l'urgenza sia espressamente dichiarata dal Consigliere proponente nella richiesta.

ART. 46

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il consiglio comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del sindaco o su richiesta di un consigliere, con votazione a maggioranza, sentito un solo intervento favorevole ed uno contrario.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti sopravvenuti di particolare importanza o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 47

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non venga posto in votazione precisandone i motivi e proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto, prima della votazione, il rinvio dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Sulle proposte pregiudiziali e sospensive è ammesso un solo intervento favorevole ed uno contrario, indi si passa ai voti.

ART. 48

FATTO PERSONALE E MOZIONE D'ORDINE

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato sulla propria condotta o essere oggetto di frasi offensive o sentirsi attribuire fatti non veri.

1. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e limitarsi alla trattazione delle questioni strettamente connesse al fatto in discussione. In caso contrario il sindaco, dopo diffida, gli toglie la parola.
2. Possono rispondere a colui il quale ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che hanno provocato la richiesta di intervento. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
3. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine utilizzando un tempo non superiore a tre minuti. La mozione d'ordine consiste nel richiamo alle disposizioni statutarie e regolamentari, relative alle modalità di discussione e votazione degli argomenti che il consiglio sta trattando.
4. Il presidente concederà la parola ad un solo oratore che intenda opporsi alla mozione d'ordine; dopo di che si pronuncerà il consiglio seduta stante.

ART.49

VERBALE DELL'ADUNANZA – REDAZIONE

1. Il processo verbale delle adunanze consiliari è steso a cura del segretario comunale del comune o di chi legalmente lo sostituisce. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
2. Il segretario comunale cura la verbalizzazione nel senso che è responsabile della volontà espressa dal collegio riportata nella deliberazione e, in mancanza della registrazione della discussione, non è tenuto alla resocontazione pedissequa della discussione. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima o dopo la lettura in Consiglio
3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte nel resoconto verbale di discussione.
4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato nel rispetto dei principi introdotti dalla legge n. 675/1996.
5. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere tali interessi rispetto ai terzi.
6. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

ART. 50

VERBALE - DEPOSITO – RETTIFICHE – APPROVAZIONE

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei consiglieri comunali, tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione ed è dato per certo ritenendosi che tutti i consiglieri abbiano avuto modo di prenderne conoscenza.
2. All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato.
3. Ad istanza di uno o più consiglieri il segretario comunale provvede a dare lettura della parte del verbale contestata.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione sul merito dell'argomento. Il sindaco interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata.
5. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione,

per alzata di mano, la proposta di rettifica.

6. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

CAPO IV DELIBERAZIONI

ART. 51

COMPETENZA ESCLUSIVA

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati all'art. 42, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione. In quest'ultimo caso prima della deliberazione deve essere acquisita apposita dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge.

ART. 52

FORMA E CONTENUTO

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del settore Ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza la verifica della copertura finanziaria. Senza tale verifica l'atto è nullo di diritto.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
5. Qualora il testo della deliberazione proposto venga emendato nel corso del dibattito si procede secondo quanto stabilito dal successivamente.
6. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.

ART. 53

APPROVAZIONE – REVOCA – MODIFICA

1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni

di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi provvedono a disciplinare le posizioni medesime.

ART. 54

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 4, dell'ordinamento delle autonomie locali e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

CAPO V

LE VOTAZIONI

ART. 55

MODALITA' GENERALI

1. Ogni deliberazione del consiglio comunale è validamente approvata quando ottiene la maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.
2. In casi di parità di voti la proposta si intende non approvata.
3. Non si computano fra i votanti, per determinare la maggioranza assoluta di cui al comma 1, coloro che si astengono.
4. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese, con le modalità di cui al presente articolo ed ai successivi.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei consiglieri assegnati ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il sindaco invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate in forma scritta e corredate del parere tecnico. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese,
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli sulla base della disciplina del regolamento di contabilità.
 - c) Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 56

VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese per alzata di mano.
2. Il sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari. Invita infine i consiglieri ad esprimere eventuali posizioni di astensione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova una sola volta, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono devono risultare nominativamente a verbale.

ART.57

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 58

VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.
3. Quando la legge, gli statuti ed i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente del consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze, compresa la possibilità di votazione per corpi separati. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi risultando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
4. Quando la nomina da parte del consiglio avviene sulla base di designazioni spettanti a soggetti diversi, il consiglio si limita a compiere un semplice accertamento costitutivo, salvo che per la nomina non siano previsti speciali requisiti, la cui verifica dovrà precedere l'atto di nomina.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente ed al Segretario comunale, affinché ne sia preso atto a verbale e concorrono comunque a determinare il numero legale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

ART. 59
COMPUTO DEI VOTI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella medesima seduta o in una seduta successiva.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART.60 SCRUTATORI

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, accertata la validità della seduta e dichiarati aperti i lavori, il Presidente procede alla nomina degli scrutatori - in numero di tre e di cui uno appartenente alla minoranza - per coadiuvare il Segretario nelle votazioni palesi e segrete.

TITOLO III
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI

ART. 61

RISERVA DI LEGGE

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati attualmente dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e, per quanto ancora in vigore, dal Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570.

ART.62

DOMICILIO

1. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune per tutto quanto attiene alle sue funzioni. In caso di inerzia si intende domiciliato presso la sede comunale.

ART.63

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Quando nel corso del mandato sia rilevata l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini previsti dall'art. 60 del Testo Unico n. 267/2000, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
2. Nel caso che successivamente all'elezione si verifichi una delle cause di ineleggibilità previste dal Titolo III, capo II, del Testo Unico n. 267/2000, ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge

predetta, il Consiglio la contesta al Consigliere interessato e attiva la procedura di cui all'art. 69 del Testo Unico. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

CAPO II

IL MANDATO ELETTIVO

ART. 64

ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.
2. In caso di surrogazione, i Consiglieri entrano in carica appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il seggio che, nel corso del mandato, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Al fine di cui ai commi precedenti, il surrogante, convocato dal Presidente e partecipante alla seduta, interviene a pieno titolo sia per la determinazione del numero legale che per la validità delle votazioni, alle quali egli partecipa (compresa la votazione per la sua convalida).

ART. 65

DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto dal consigliere medesimo al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
3. Il presidente del consiglio deve dare immediata comunicazione delle dimissioni presentate all'avente diritto alla surrogazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, invitandolo ad esprimere l'intendimento in ordine alla assunzione della carica di consigliere e, in caso affermativo, convocandolo alla prima seduta del consiglio comunale entro e non oltre 10 giorni, per la convalida della sua elezione previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 66

DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 dell'ordinamento degli enti locali, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato con le modalità di cui all'art. 69 dello stesso d.lgs. n. 267/2000.
2. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. Il presidente del consiglio, avuta conoscenza di uno dei casi per i quali la legge prevede la rimozione, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
4. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive sono, ai sensi dell'art. 15 comma 2 dello Statuto Comunale, dichiarati decaduti.. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza
5. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 45 dell'ordinamento delle autonomie

locali, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART.67

SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto nei casi e con le modalità previste dalla legge.
2. Il sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.

CAPO III

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 68

DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio, ovvero per la partecipazione in qualità di componente effettivo o supplente in caso di assenza del componente effettivo delle commissioni consiliari se istituite.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai consiglieri comunali nella stessa misura per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate e per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali
4. I consiglieri comunali che risiedono fuori dal capoluogo del comune – definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento – hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e delle altre commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie previa autocertificazione rilasciata dall'interessato in apposito registro depositato presso la segreteria comunale.
5. I consiglieri comunali formalmente e specificatamente delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
6. Il comune garantisce la copertura assicurativa ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori per i rischi conseguenti all'espletamento del mandato nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 69

PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio, oppure può essere fatta al consiglio dal capogruppo al quale appartiene il consigliere assente o dal Sindaco.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Ogni consigliere può chiedere, con lettera diretta al presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il presidente ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché ne sia presa nota a verbale.
6. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente e per mera svista l'assenza non dovesse essere riportata a verbale, il verbalizzante è esentato da ogni responsabilità.

ART. 70

DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni nell'esclusivo interesse della stessa.
2. Non può essere dato ai Consiglieri comunali mandato imperativo; se è dato, non è vincolante.
3. Nell'adempimento delle loro funzioni i Consiglieri comunali hanno pertanto piena libertà d'azione, d'espressione, d'opinione e di voto.

ART. 71

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale.
2. L'obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, soltanto nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune e degli enti soggetti alla sua amministrazione.

ART. 72

RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO

1. Il Consigliere comunale è responsabile esclusivamente dei voti espressi a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi, ovvero abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

CAPO IV

DIRITTI DEL CONSIGLIERE

ART. 73

DIRITTO D' INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al sindaco il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 dell'ordinamento delle autonomie locali. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
5. Costituiscono emendamenti le proposte di correzioni di forma, di modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo dello schema di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente, entro il giorno precedente quello dell'adunanza. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
6. Le proposte di emendamenti pervenute almeno 24 ore prima dell'adunanza e relative a proposte di deliberazioni avanzate della Giunta Comunale, sono tempestivamente trasmesse dal

Presidente del Consiglio al Sindaco ed al Segretario comunale, che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.

ART. 74

DIRITTO DI PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al presidente del consiglio interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al sindaco, devono essere formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
3. L'interrogazione è una domanda, presentata per iscritto, anche senza motivazione, al Sindaco, alla Giunta o a un singolo Assessore, per sapere se un determinato fatto è vero, se una data informazione è pervenuta all'Amministrazione comunale, se il Sindaco, la Giunta o il singolo Assessore intendono comunicare al Consiglio comunale determinati fatti o documenti o hanno preso o intendono prendere una risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.
4. Il Sindaco è tenuto a rispondere alle interrogazioni con risposta scritta entro 30 giorni dalla loro presentazione. La reiterata inerzia alle interrogazioni costituisce violazione degli obblighi di legge, rilevante ai fini sanzionatori.
5. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco od alla giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta amministrativa. Essa può contenere inviti per suggerimenti e proposte rivolte ai destinatari della stessa.
6. Le interrogazioni e le interpellanze sono portate a conoscenza dei consiglieri unitamente alla documentazione relativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
7. Quando l'interrogazione o interpellanza ha carattere urgente può essere presentata anche verbalmente in corso di seduta e di regola sarà oggetto di trattazione nella prima successiva seduta utile.
8. Le interrogazioni e interpellanze possono essere trasformate in mozione.

ART. 75

DIRITTO DI PRESENTAZIONE MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze dello stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo; alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta al sindaco. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri l'iscrizione della mozione all'ordine del giorno e la sua discussione deve avvenire, di norma, non oltre 20 giorni, ovvero, nel primo consiglio successivo alle presentazioni.
3. Negli altri casi l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale e la relativa discussione sono stabiliti dal sindaco sentita la conferenza dei capigruppo.
4. L'ordine del giorno consiste in una proposta sottoposta all'approvazione del consiglio comunale diretta a promuovere un dibattito politico – amministrativo su argomenti di particolare importanza e attualità che può concludersi con una risoluzione.
5. Per la presentazione, la sottoscrizione e l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale, valgono le stesse modalità previste per le mozioni.

ART. 76

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni,

quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene al protocollo generale la richiesta dei Consiglieri o del Sindaco. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 39 del Testo Unico.

ART. 77

DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 10, comma 1, dell'ordinamento delle autonomie locali ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso utili per l'espletamento del mandato elettivo.
3. Il diritto di informazione e di accesso di cui ai commi che precedono è esercitato dai consiglieri richiedendo direttamente la consultazione degli atti e le informazioni al segretario comunale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.
4. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del comune e degli altri enti, l'esercizio del diritto stesso può comportare, su richiesta motivata del responsabile interpellato, il differimento della consultazione o dell'informazione ad altro giorno.

ART. 78

DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I consiglieri comunali, per le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del consiglio e della giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, (ove costituite) di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini, di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, nonché di tutti gli atti cui hanno diritto di accesso e di consultazione ai sensi dell'articolo precedente.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere stesso presso la segreteria comunale.
3. Il rilascio delle copie avviene di norma entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi.
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 79

NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal consiglio. Nei casi suddetti si applica la norma di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 267/2000.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

ART. 80

IL CONSIGLIERE INCARICATO

1. Il sindaco, anche su proposta del consiglio, può conferire uno o più incarichi a consiglieri comunali perché questi riferiscano su oggetti che esigono particolari conoscenze tecniche od uno speciale esame.
2. L'incarico viene conferito per un tempo determinato e per un oggetto specifico.

TITOLO IV

NOMINE – DESIGNAZIONI – REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 81

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, secondo quanto dispone l'art. 52, secondo comma, del Testo Unico 267/2000. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati (e pertanto in numero di otto) senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, i Consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
3. Il Consiglio Comunale viene sciolto qualora si verificano le condizioni previste e regolate dagli artt. 141 e 143 del Testo Unico 267/2000.
4. Verificandosi le condizioni previste dal primo comma, lett. b), n. 1, dell'art. 141 del citato Testo Unico, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale per le cause previste dai commi primo e secondo determina la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta, salvo quanto previsto dal terzo comma. Con il decreto di scioglimento del Consiglio per cause diverse da quelle previste dal terzo comma è nominato un commissario che esercita le funzioni attribuitegli con tale decreto.
6. I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

CAPO II

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART.82

NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i Regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un rappresentante del Consiglio, questi è nominato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lett. m), del Testo Unico.
2. La nomina è effettuata dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare al Presidente del Consiglio il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale.
4. Si osservano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal precedente art. 36 del presente Regolamento per assicurare condizioni di pari opportunità, ai sensi della legge 125/1991 e dell'art. 6, terzo comma, del Testo Unico n. 267/2000.

ART.83

FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

1. Al Presidente del Consiglio è demandato il compito di rappresentare il Consiglio Comunale nelle pubbliche manifestazioni, cerimonie, celebrazioni, a fianco o anche in sostituzione del Sindaco.
2. I Consiglieri sono invitati dall'amministrazione comunale a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale stessa.
3. Al fine di cui ai commi precedenti, al di Presidente del Consiglio deve essere comunicato, da parte dei competenti uffici comunali, il calendario delle manifestazioni, cerimonie, celebrazioni che si svolgono in città o alle quali è interessata l'amministrazione comunale.

ART.84

INCARICHI DEL SINDACO A CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il Sindaco può affidare ad uno o più Consiglieri incarichi inerenti a specifiche attività di studio, ricerca, analisi, proposte, ecc., con esclusione di incarichi attinenti lo svolgimento di funzioni proprie degli organi di governo.
2. Dei suddetti incarichi deve essere data comunicazione dal Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale ed ai singoli Capigruppo.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – PROMOZIONE – RAPPORTI

ART. 85

ISTANZE – PETIZIONI – PROPOSTE DEI CITTADINI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

1. In attuazione dell'art. 50 dello Statuto comunale, i cittadini e le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali, possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Le istanze, petizioni o proposte avanzate in prima o seconda istanza al consiglio comunale, sono sottoposte all'esame delle commissioni consiliari (ove esistente) secondo la relativa competenza.
3. L'esame della commissione può concludersi in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante invito alla giunta comunale a valutare l'assunzione di atti o provvedimenti in conformità agli indirizzi già espressi dal consiglio comunale o fornendo di essi specificazioni o interpretazioni;
 - b) mediante la sottoposizione al consiglio comunale, per le questioni di maggiore rilievo, di atti di indirizzo volti a promuovere i necessari interventi per la migliore realizzazione degli interessi generali o per il miglior temperamento tra interessi individuali o di gruppi e interessi generali;
 - c) mediante l'assunzione di posizioni motivate in ordine alla non accoglibilità o procedibilità di quanto avanzato o proposto.
4. Il procedimento si conclude in uno dei modi indicati dal comma 3, entro 60 giorni dalla data di presentazione mediante comunicazione per iscritto agli interessati. Qualora si tratti di istanze, petizioni e proposte sottoscritte da più persone, la comunicazione viene inviata solo al primo firmatario o alla persona da questi delegata a intrattenere i rapporti con l'amministrazione per la cura dell'affare.
5. Quando il procedimento si conclude nel modo indicato nel comma 3, lett. a), la giunta comunale assume le determinazioni di competenza.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART.86
REFERENDUM

1. Il referendum, nelle forme previste dall'art. 54 dello statuto, è un istituto di consultazione dei cittadini, disciplinato dallo statuto stesso e dallo specifico regolamento comunale, con il quale tutti i cittadini del comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a temi con lo stesso proposti.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 87
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni.

ART.88
DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.
2. Copia del presente regolamento è inviata dal sindaco, ai consiglieri comunali in carica, al revisore dei conti ed ai responsabili di settore.
3. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.